

IN BREVE n. 038-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 16 settembre 2019 riferito mese di agosto

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2				
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2019

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 103,2. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,808031**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: LUGLIO 2019 - aggiornato: 16 settembre 2019 – prossima diffusione: 16 ottobre 2019

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	103,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



Associazione Italiana Editori, nel 150° anniversario della Costituzione

Data di emissione 11 settembre 2019

Nella vignetta, al centro, in primo piano, campeggia il numero "150", gli anni trascorsi dalla costituzione dell'Associazione Italiana Editori; in alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riprodotti il logo dell'Associazione e le bandiere italiana ed europea sovrapposte rappresentative del ruolo determinante dell'editoria nella storia d'Italia e dell'Europa.

Serie tematica "Lo sport", dedicato a Fausto Coppi, nel centenario della nascita

Data di emissione 16 settembre 2019

In vignetta, sullo sfondo di una ruota di bicicletta raffigura, a destra, Fausto Coppi durante una gara; a sinistra, la sagoma di un ciclista interagisce idealmente con il grande ciclista italiano.



Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel centenario della istituzione

Data di emissione 19 settembre 2019

In vignetta, sulle arcate dell'acquedotto Claudio, uno dei più importanti della Roma antica realizzato tra il 38 d.C. e il 52 d.C. svetta, in alto a sinistra, il logo del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Completano il francobollo la leggenda "Dal 1919", la scritta "Italia" e l'indicazione della tariffa "B".

PENSIONE SENZA SMETTERE DI LAVORARE: ARRIVA LA DECISIONE DELLA CONSULTA

dal sito di Franco Abruzzo

Pensione senza smettere di lavorare: arriva la decisione della Consulta. La Corte Costituzionale deciderà sulla legittimità delle norme che obbligano a dimettersi per ottenere l'assegno pensionistico
Autore: Noemi Secci

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26824>

VEDI ANCHE

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-alla-consulta-l-obbligo-della-cessazione-del-rapporto-di-lavoro-per-la-pensione-anticipata-65453445>

FEDER.S.P.eV. - AZIONE SANITARIA LUGLIO-AGOSTO 2019

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5d370b31871bd.pdf

BUONUSCITA - NIENTE RILIQUIDAZIONE AL FUNZIONARIO CHE ESERCITA PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE

Il pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori per l'affidamento temporaneo di un incarico dirigenziale di reggenza ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 165/2001 non ha diritto al computo nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita l'incremento dello stipendio conseguito in funzione della qualifica temporaneamente rivestita. In tali casi le voci retributive da considerare quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita restano quelle relative alla qualifica di appartenenza e non già quelle rapportate all'esercizio temporaneo delle mansioni superiori.

... nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell'indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all'esercizio Corte di Cassazione - copia non ufficiale temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente, orientamento che presuppone l'inapplicabilità nella specie della parte normativa dei contratti collettivi per l'area dirigenziale e, ai cui fini resta del tutto irrilevante, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, il tenore del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale

Corte di Cassazione Civ. Ord. sez. Lavoro - Ordinanza n. 22014 del 9.07.2019 pubbl. il 3.09.2019 e Ordinanza n. 22011 del 9.07.2019 pubbl. il 3.09.2019

QUOTA 100 - VALIDI I CONTRIBUTI DERIVANTI DA RISCATTO O CUMULO

da Sole 24 Ore - risposta 2036 a cura di Pietro Gremigni

D - Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione per "quota 100", vorrei sapere se si può prendere in considerazione (riscatto o cumulo) un periodo di lavoro (anni 1982-1983) quale professionista in convenzione con Asl e versamento Iva per complessivi nove mesi (in pratica, monocommittenza).

R - Ai fini del perfezionamento del requisito dei 38 anni di anzianità contributiva utile per la pensione a quota 100, è valida tutta la contribuzione versata, compresa quella da riscatto e anche

cumulando i contributi accreditati i gestioni previdenziali diverse per periodi non coincidenti. Ciò detto, però, occorre valutare i periodi in questione, collocati tra il 1982 e il 1983, per verificare se gli stessi avrebbero dato luogo all'iscrizione in una gestione previdenziale obbligatoria.

Non certo la Gestione separata istituita dal 1996 in poi.

Trattandosi di attività professionale non resta che un'eventuale Cassa professionale in funzione dell'attività svolta in convenzione con la Asl.

Una volta individuata, occorre accertare il regolamento di questa Cassa, quali siano le condizioni per il riscatto, e solo successivamente cumulare tali contributi a quelli Inps per arrivare a sommare 38 anni di anzianità contributiva complessiva.

RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO - I CONTRIBUTI SONO

DEDUCIBILI da Sole 24 Ore - risposta 2038 a cura di Aldo Forte

D - Ho frequentato un corso di laurea negli anni 1996-2000. Ne li anni precedenti (1994 e 1995) ho maturato alcune settimane di contribuzione con lavori estivi. Sto valutando l'ipotesi di riscattare gli anni universitari con la nuova agevolazione.

Rispetto alla possibilità di dedurre questi contributi volontari in sede di dichiarazione dei redditi, ho letto che c'è un vincolo relativo all'inesistenza di forme di contribuzione lavorativa alla data del 31 dicembre 1995. Nella mia situazione, quindi, se procedo al versamento per riscatto della laurea con modalità di contribuzione ridotta, potrei dedurre i contributi versati?

D - Il lettore sembra confondere il riscatto di laurea con la cosiddetta "pace contributiva", che permette di riscattare i vuoti contributivi solo dal 1996 in poi, purché prima non si sia in possesso di contributi.

Invece, il riscatto laurea agevolato consente di riscattare i periodi universitari dal 1996 in poi, da valutare nel sistema contributivo. Si conferma, come chiarito anche dall'Inps con la circolare 106 del 25 luglio 2019, che l'onere del riscatto è deducibile dal reddito.

AFFARITALIANI - CONVEGNO SULLA PRIVACY A FERMO

Domanda: come impatta il nuovo regolamento della privacy sul rapporto tra medico e paziente? Siamo noi in Italia a complicare le cose? Non è nato per semplificare il regolamento europeo sulla privacy? Nicola Furesci

Risposta: In effetti il regolamento europeo è nato per semplificare tutto, ma Stati come l'Italia spesso ne complicano l'applicazione in quanto hanno già degli iter per le pratiche legate alla privacy che non riescono o non vogliono scardinare o semplificare. Di recente a Fermo si è tenuto un evento importante proprio sul tema "Il medico e la privacy" presso la sede dell'ordine dei medici a cui hanno partecipato diversi esperti da tutta Italia. La dott.ssa Anna Maria Calcagni, Presidente Omceo di Fermo e il prof. Marco Perelli Ercolini, Presidente della associazione Unpit e Vice Presidente Vicario di Federspev hanno evidenziato assieme ad altri il segreto professionale nel codice deontologico e nella legge civile e penale; l'avvocatessa Paola Ferrari ha spiegato il codice in materia di protezione dei dati personali e il regolamento europeo GDPR applicato in Italia e in Europa.

[continua]

LEGGI IN

http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/integrazione-fine-vita-privacy-europa-c-e-625967.html

oppure

ALLEGATI A PARTE - Affaritaliani Privacy (documento 168)

IL RECUPERO DEGLI ANNI DI STUDIO AUMENTA L'ANZIANITÀ da Sole 24 Ore - risposta 2039 a cura di Aldo Forte

D - Mia figlia è nata nel 1982. Ha iniziato l'università nel settembre 2001 e ha terminato a luglio 2006. Il corso legale di laurea è di tre anni. Dopo aver effettuato diversi stage, dal gennaio 2009 fino a dicembre 2010 ha lavorato a tempo determinato con contributi regolarmente versati. Adesso lavora a tempo indeterminato, dal marzo 2011, sempre con contributi regolarmente versati. Vorrei per favore informazioni circa la convenienza del riscatto (quando andrebbe in pensione con e senza riscatto agevolato).

R - La figlia del lettore ha all'incirca dieci anni pieni di contributi. Tenendo conto che, ad oggi, si può andare in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, e con 41 anni e dieci anni di contributi per l'anticipata, la figlia dovrà aspettare almeno 30 anni per andare in pensione. Quindi, sapere e prevedere cosa succederà nel frattempo è impresa ardua. Di sicuro il riscatto di laurea consente di aumentare l'anzianità contributiva per il raggiungimento della pensione. Poi, se la norma non viene modificata o abrogata, si può aspettare qualche anno per decidere di ricorrere al riscatto agevolato o meno, visto che è uno strumento che è stato inserito stabilmente.

DEGENERAZIONE MACULARE, QUANDO ALTERNATIVA

TERAPEUTICA PUÒ CONSIDERARSI VALIDA da DoctorNews del 17 settembre 2019 a cura avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

Un'alternativa terapeutica, per poter essere considerata "valida", deve esserlo "sotto il profilo sia medico-scientifico, sia economico": se il farmaco autorizzato per una determinata indicazione terapeutica costa talmente tanto da non poter essere dispensato a tutti i pazienti che ne hanno necessità per curarsi, non può ritenersi un'alternativa "valida" perché finisce per "ledere la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito".

NUOVA TASSA SULLA CASA IN ARRIVO?

Una nuova tassa sulla casa in arrivo dal 2020, con l'ipotesi di unificazione di IMU e TASI. L'imposta patrimoniale più odiata dai contribuenti potrebbe cambiare ancora e dopo la rivoluzione dell'ICI e della IUC, entra in campo la local tax.

da InformazioneFiscale a cura di Anna Maria D'Andrea

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/nuova-tassa-sulla-casa-IMU-TASI-novita-2020>

DA COORDINAMENTO FORUM/UNPIT - RICORSI: AGGIORNAMENTO

AL 18 SETTEMBRE 2019 a cura di Alessandro Seracini

1. PENSIONI MILITARI: è in via di ultimazione la richiesta della documentazione a coloro che hanno preaderito ai ricorsi.
2. PENSIONI PUBBLICHE: la richiesta della documentazione è completata per le prime sei Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia/Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia).
3. PENSIONI PRIVATE: la richiesta della documentazione è completata su Milano e Roma. A breve si aggiungeranno Bergamo e Brescia.
4. PENSIONI PRIVATE E PUBBLICHE: a breve la richiesta della documentazione partirà per i Soci residenti in Puglia.
5. Ai primi di Ottobre sarà inviata comunicazione ai titolari di pensioni private dispersi sul territorio per le quali non si ritiene dunque economico fare ricorso.

VARIE:

- L'udienza che interessa il primo ricorso presentato da una Associazione aderente al Forum, prevista per oggi 18/9 a Trieste, è stata spostata al giorno 20 p.v.
- Si informa che martedì 29 Ottobre il Presidente del Forum Poerio sarà a Parma per una Assemblea Federspev alla quale possono presenziare, per avere aggiornamenti e/o risposte ad eventuali quesiti, anche i soci Unpit.

AGENZIA ENTRATE COMUNICA - ATTENZIONE AI NUOVI TENTATIVI DI PHISHING VIA EMAIL (CESTINARE LE PEC INFETTE SENZA APRIRLE)

Attenzione alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. Negli ultimi giorni sono state infatti segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi, non legati in alcun modo all'Agenzia.

I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell'Agenzia

(COMUNICAZIONE XXXXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO])

e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest'ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenerne il controllo.

L'Agenzia è estranea a tali comunicazioni e raccomanda ai cittadini che hanno ricevuto queste Pec di cestinare senza aprirne gli allegati.

INPS - NUOVO SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CESSAZIONE E "ULTIMO MIGLIO TFS"

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, con il quale ha rilasciato in esercizio un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli "PL1" e "350/P").

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3400 del 20.09.2019 (documento 169)

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE VA CONSEGUITA NON OLTRE LA DATA DI INIZIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE da

DoctorNews del 19 sett. 2019 a cura di avv.E.Grassini

E' corretto ritenere che ai giovani medici, interessati ai corsi di specializzazione, debbano assicurarsi tempi di attesa ragionevoli e il più possibile brevi, ma senza che siano ammissibili, a questo scopo, eccezioni ai principi di imparzialità e certezza delle situazioni giuridiche, in rapporto ai quali sono fissati - come avviene per ogni procedura concorsuale - termini perentori, per la maturazione dei requisiti di accesso previsti dalla legge.

Nel caso di specie, la normativa di riferimento di rango primario è l'art. 2, comma 433, della legge n. 244 del 2007, nel quale è con nettezza affermato che l' ammissione alle scuole di specializzazione è riservata ai soli laureati in medicina che - non solo abbiano superato le prove del concorso per l'accesso alle SSM - ma che abbiano altresì conseguito l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale "entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato".

Le prescrizioni sopra riportate sono vincolanti e non possono essere contestate, se non sollevando questione di costituzionalità: questione che, ad avviso del Collegio, appare comunque manifestamente infondata.

Legge 244/2007 art. 2 comma 433

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.